

SENT. N. 6865
11

PROV. 3171

Ep. 5725/11

CONTRIBUTO
UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

- SEZIONE XII CIVILE -

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dot.tssa Paola
Scorza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 62180/09 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili vertente

tra

~~_____~~, nato a Rieti, il ~~_____~~, C.F. ~~_____~~
~~_____~~, residente in Roma, alla ~~_____~~ ed elett.te dom.to in
Roma, alla Via Alcide De Gasperi, n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Gianluca
Graziani del Foro di Rieti, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a
margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

~~_____~~ VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con sede in Milano, alla Piazza F. Durante, n. 11, C.F. 07084500011 ed
elett.te dom.ta in Roma, alla Via ~~_____~~, presso lo Studio degli
Avv.ti ~~_____~~, che la rappresentano e difendono,
giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

AVENTE AD OGGETTO: ASSICURAZIONE SULLA VITA

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 dicembre 2010, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 17 settembre 2009 il Sig. Ioannilla Sebastiano Maria, premesso:

- che esso istante ha sottoscritto in data 22 giugno 2001 una proposta di contratto di assicurazione avente ad oggetto la polizza assicurativa denominata "Progetto Perfomance 8 con capitale garantito e rendimento annuo variabile" con la Via s.p.a. ove intratteneva un rapporto di conto corrente;

- che detta polizza entrava in vigore in data 28 giugno 2001 a seguito del pagamento del premio unico di euro 36.151,98 con scadenza il 28 giugno 2009;

- che successivamente la compagnia assumeva la nuova denominazione di ~~Compagnia~~ Vita s.p.a.;

- che in data 29 giugno 2009 esso attore inviava alla compagnia una raccomandata chiedendo la liquidazione delle prestazioni contrattuali con bonifico sul proprio conto corrente;

- che detta richiesta restava senza esito alcuno.

Tutto ciò premesso, esso istante, conveniva in giudizio dinnanzi questo Tribunale la ~~Compagnia~~ Vita s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro*

V

tempore, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di euro 36.151,98 come da polizza.

Ritualmente costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 2 dicembre 2010, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questi i fatti per cui è causa

L'istante Sig. Sebastiano Maria Iannilli in data 22 giugno 2001 sottoscriveva una Proposta di contratto di assicurazione avente ad oggetto la

Polizza assicurativa denominata "Progetto performance 8 con capitale garantito e rendimento annuo variabile" n. 000524287 -672- A con la società ~~_____~~ Vita s.p.a. con sede in Roma, alla ~~_____~~, n. 158, per mezzo della filiale n. 2 di Rieti della Banca ~~_____~~ s.p.a. ove intratteneva un rapporto di conto corrente.

Ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni di Polizza la stessa doveva entrare in vigore in data 28 giugno 2001 a seguito del pagamento del premio unico di lire 70.000.000, pari ad euro 36.151,98 e sarebbe scaduto in data 28 giugno 2009.

A seguito delle vicende societarie che hanno interessato la banca contraente, successivamente denominata ~~_____~~ s.p.a., la Società ~~_____~~ Vita s.p.a. nel 2004 veniva fusa per incorporazione in Cisalpina Previdenza, facente capo al Gruppo Capitalia e cambiava, quindi, denominazione in Cnp Capitalia Vita s.p.a. e, poi, ancora a seguito della fusione di ~~_____~~ Group in data 24 gennaio 2008 assumeva la denominazione di ~~_____~~ Vita s.p.a..

Orbene, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni di polizza in data 29 settembre 2009 l'attore inviava alla ~~_____~~ Vita s.p.a. una raccomandata (cfr.

allegato n. 3 fascicolo attoreo) corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 18 delle condizioni medesime, chiedendo la liquidazione delle prestazioni contrattuali previste alla scadenza del 28 giugno 2009 ed il bonifico del relativo importo sul proprio conto corrente. Restando senza risposta l'istante inviava altra raccomandata in data 4 agosto 2009 (cfr. allegato n. 4 fascicolo attoreo) ma anche essa restava senza risposta alcuna.

Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta evidenziava che la polizza sottoscritta dall'attore era ancorata e garantita da una obbligazione emessa da una centenaria banca americana (Lehman Brothers) che aveva al momento della conclusione del contratto un buon *rating*, in linea con le successive disposizioni della circolare 451/D del 24 luglio 2001 dello stesso istituto di Vigilanza in base alla quale il *rating* di una obbligazione a garanzia delle polizze non poteva essere inferiore ad A.

Esponendo la società convenuta, tuttavia, che improvvisamente la Lehman Brothers ha conosciuto un crollo imprevisto ed imprevedibile che l'ha condotta alla procedura concorsuale, così costringendo essa comparsa a comunicare ai propri clienti con lettera del 26 settembre 2008 la sospensione della pubblicazione dei valori dei contratti (cfr. documento n. 4 fascicolo della convenuta) e con successiva missiva in data 16 gennaio 2009 ad inviare agli stessi – tra cui rientrava anche l'odierno attore- una nota (cfr. documento n. 5 fascicolo della convenuta) con la quale comunicava di essere nella impossibilità di determinare il valore delle polizze collegate alle obbligazioni emessa della Lheman Brothers e che, pertanto, per salvaguardare, comunque, gli interessi dei contraenti aveva intrapreso una iniziativa denominata “~~Cash~~ Vita a tutela dei sottoscrittori di polizze inder linked con sottostanti obbligazioni Lehman Brothers”.

Detta iniziativa offriva la possibilità di scegliere tra due alternative, formulate a titolo transattivo e denominate rispettivamente Proposta Cash (con la quale veniva offerta la possibilità di recuperare il 50% del premio originariamente versato relativo alla polizza, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali, attraverso una monetizzazione dello stesso, con possibilità per il contraente di

mantenere la titolarità della polizza e di incassare il valore al momento in cui si sarebbe resa disponibile una nuova quotazione a seguito della ripresa di un mercato attivo della sottostante obbligazione o, in alternativa, al termine dell'attuale procedura concorsuale) e Proposta Trasformazione (con la quale veniva offerta la possibilità di trasformare la polizza in un'altra denominata "Scudo 42" che avrebbe garantito alla data del 16 agosto 2012 la ricostituzione del premio originario versato nella polizza, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali e al netto delle eventuali cedole lorde corrisposte), precisando che in entrambe le proposte, nel caso di scelta della capitalizzazione delle cedole annuali era prevista la liquidazione delle eventuali cedole maturate sino alla data del 15 settembre 2008 e capitalizzate con liquidazione in data 31 marzo 2009.

L'odierno attore, tuttavia, non rispondeva in alcun modo alla suddetta nota e adiva l'autorità giudiziaria

Ciò posto, ritiene questo Giudice che, senza dubbio alcuno, la polizza sottoscritta dall'attore non può che riferirsi ad un contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato, dunque, dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa e dalla funzione di garanzia del risparmio, escludendosi, espressamente a carico dell'assicurato-contraente qualsiasi rischio finanziario.

A ciò si giunge logicamente interpretando la stessa dizione "capitale minimo garantito alla scadenza" indicato nell'ammontare pari al premio unico versato.

Il foglio illustrativo allegato alla proposta di contratto intitolato "Progetto performance 8 con capitale garantito e rendimento annuo variabile" dopo avere ribadito che il Progetto Performance 8 -con capitale garantito e rendimento annuo variabile è una assicurazione sulla vita, nell'indicare le prestazioni alle quali la società assicuratrice è obbligata alla scadenza ("Cosa garantisce") evidenzia chiaramente la "corresponsione alla scadenza contrattuale della somma dei seguenti importi: -premio versato (capitale garantito); - capitalizzazione di 8 cedole annuale (rendimento variabile...). Ciò a riprova ancora una volta della certezza che allo scadere della polizza sarebbe stata corrisposta una somma pari al

premio originario versato eventualmente maggiorato della capitalizzazione di 8 cedole annali.

Ne consegue che, ad avviso di chi scrive, del tutto pretestuosi appaiono i tentativi della società convenuta di sottrarsi all'adempimento, potendo, come detto l'andamento delle obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers incidere esclusivamente sul rendimento variabile e giammai sulla corresponsione del capitale minimo garantito, pari al capitale iniziale rappresentato dal premio originariamente versato.

Ne consegue, pertanto, che, così accertato l'inadempimento della società convenuta, essendo la polizza in oggetto venuta a scadenza in data 28 giugno 2009, la CNP Unicredit Vita s.p.a. va condannata al pagamento dell'importo minimo garantito ammontante ad euro 36.151,98, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.

La particolarità e la novità della materia trattata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.

IL CASO.it

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, sulla domanda formulata da Ioannilli Sebastiano Maria nei confronti di Cnp Unicredit Vita s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) condanna la CNP Unicredit Vita s.p.a. a corrispondere al Sig. Ioannilli Sebastiano Maria l'importo di euro 36.151,98, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
- b) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 16 marzo 2011

Il Giudice estensore
Paola Scorza



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 1 APR. 2011

Roma, li.....

L. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Isabella Corritore



n. 62280/09

6

L. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Isabella Corritore